

TI_GERICHTE 12.2012.5 vom 18. Februar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-02-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2012.5

FR: TI_GERICHTE 12.2012.5 du 18 février 2013

IT: TI_GERICHTE 12.2012.5 del 18 febbraio 2013

Regeste

Licenziamento in tronco giudicato ingiustificato (assenza di un avvertimento formale e reazione non immediata). Licenziamento per atteggiamenti aggressivi nei confronti dei collaboratori. Indennità giusta l'art. 337c cpv.3 CO riconosciuta, concolpa della datrice di lavoro. Spese legali, danno

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In concreto, il giudizio pretorile del 12 dicembre 2011 è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è così retta dal CPC.

E. 1.1

Di conseguenza AO 1, _____, è condannata a versare a AP 1, _____, i seguenti importi: fr. 15'600.- lordi, dai quali dedurre gli usuali oneri sociali, oltre interessi del 5% dal 31.12.2007 per stipendi tra l'8.11.07 ed il 31 gennaio 2008, fr. 18'366.- di commissioni contrattuali oltre interessi del 5% dall'8.11.2007, fr. 1'465.- per la vendita di vini oltre interessi del 5% dall'8.11.2007, fr. 7'500.- per indennità ex art. 337c cpv. 3 CO oltre interessi del 5% dal 8.11.2007. ... 2. invariato 3. invariato 4. invariato 5. invariato II. Le spese giudiziarie della procedura di appello in complessivi fr. 600.-, da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico in ragione di 3/5 e per 2/5 sono poste a carico dell'appellata; l'appellante rifonderà a quest'ultima fr. 400.- per ripetibili di appello ridotte. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente La vicecancelliera Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

E. 2

Per quanto ancora dibattuto in appello, il Pretore, pur riconoscendo il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco - per ragioni legate sostanzialmente alle modalità della sua comunicazione (cfr. sentenza impugnata pagg. 10 e 11) - ha ritenuto che non sussistessero le premesse per accordare un'indennità ex art. 337c cpv. 3 CO ed ha pertanto respinto la richiesta dell'attore. Il primo giudice ha ritenuto che la responsabilità per il licenziamento andasse ascritta al dipendente, responsabile unico della fine prematura della relazione contrattuale con la convenuta nei confronti della quale il magistrato non ha di contro ravvisato alcun addebito. La condotta tenuta dal dipendente è stata giudicata inaccettabile e la sua colpa ancora più grave in considerazione del suo ruolo dirigenziale del settore F&B, elementi questi che, in assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro, hanno indotto il Pretore a ritenere adempiuti i presupposti per negare qualsiasi indennità giusta l'art. 337c cpv. 3 CO, in ragione anche della breve durata del rapporto di lavoro e dell'apparente assenza di pregiudizi economici o professionali al dipendente. Relativamente alla remunerazione di 446 ore di lavoro straordinario, asseritamente prestate dall'attore, il magistrato ha ritenuto che dagli atti di causa non emergessero sufficienti e convincenti indizi per avallare la tesi attorea di un tale regolare e cospicuo impegno lavorativo eccedente quanto previsto. In merito all'indennizzo richiesto per le spese legali sostenute prima dell'introduzione del presente procedimento, il Pretore ha ritenuto che le prestazioni effettuate dal legale andassero annoverate tra gli atti preparatori alla causa giudiziaria e che come tali non costituissero una posta di spesa a sé stante ma soggiacessero alle regole applicabili alle ripetibili.

E. 3

Nel proprio allegato il patrocinatore dell'appellante contesta le conclusioni pretorili secondo cui la responsabilità per il licenziamento sarebbe da ascrivere unicamente a AP 1 mentre da parte di AO 1 non vi sarebbe stato alcun comportamento censurabile. Il legale pone l'accento sul fatto che l'atteggiamento tenuto da AP 1 coi collaboratori era noto alla datrice di lavoro la quale non ha mai avuto nulla da obiettare ma anzi lo accettava in quanto necessario per raggiungere gli obiettivi di redditività prefissati. Solo alla fine del rapporto d'impiego, dopo che il dipendente aveva dato la disdetta, AO 1 ha iniziato a lamentarsi per il suo comportamento.

E. 3.1

Il Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza connessa all'art. 337c cpv. 3 CO (cfr. sentenza impugnata pagg. 10 e 11). In questa sede risulta pertanto sufficiente ricordare che l'esenzione dalla pronuncia dell'indennità costituisce un caso eccezionale, in cui - nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato - vi è l'assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 15 febbraio 2000 inc. 12.1999.215, II CCA 15 dicembre 1997 inc. 12.1997.266 e riferimenti), mentre che una semplice concolpa del dipendente non è sufficiente a determinare l'esenzione del datore dall'obbligo al pagamento dell'indennizzo (II CCA 15 febbraio 2000 inc. 12.1999.251 e II CCA 27 maggio 1999 inc. 12.1999.60 e riferimenti).

E. 3.2

L'istruttoria ha permesso di accertare che i comportamenti aggressivi e intimidatori di AP 1 nei confronti dei collaboratori si sono manifestati sin dall'inizio del rapporto contrattuale e si sono protratti per tutta la durata della sua attività alle dipendenze della convenuta (per i dettagli si rinvia alle audizioni testimoniali del 22 gennaio 2009 di _____)

R _____ pag. 4, di _____ D _____ pag. 7, di _____ v _____ pag. 9, di _____ C _____ pag. 10 e di _____ C _____ V _____ pag. 12). Questi atteggiamenti erano da tempo noti alla datrice di lavoro, la quale non solo era stata informata a più riprese dai propri dipendenti ma aveva ricevuto pure doglianze da parte di clienti del ristorante contrariati dai modi scortesi di AP 1 (cfr. scritto di _____ C _____ alla Direzione del 16 novembre 2006 (doc. 9); audizioni cit. di _____ R _____ pag. 4 e sua dichiarazione scritta del 6 dicembre 2007 (doc. 9); audizione cit. di _____ C _____ V _____ pag. 12 in cui riferisce: “ A seguito di questo episodio sono andato a parlarne di persona con il signor O _____ ”; audizione di _____ P _____ del 21 aprile 2009 e sua dichiarazione scritta del 14 maggio 2008 (doc. 9) che attesta: “ Il giorno seguente ho immediatamente reclamato con il Direttore Signor O _____ ”). Malgrado queste rimostranze AO 1 non ha ritenuto di dover intervenire, ad esempio ammonendo il dipendente e diffidandolo dal perseverare nel proprio comportamento. Così facendo essa è venuta meno al proprio dovere di salvaguardare la personalità degli altri dipendenti, principio esplicitato all’art. 328 CO. Ne consegue che, diversamente da quando stabilito dal Pretore, la stessa non può essere ritenuta scevra da rimproveri nel licenziamento di AP 1. Nel caso concreto la responsabilità - indubbiamente grave - del dipendente nel licenziamento, costituisce una semplice concolpa e non è sufficiente a determinare l’esenzione dall’obbligo di pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 337 cpv. 3 CO; questa colpa andrà però debitamente considerata al momento di quantificare la pretesa e costituisce indubbiamente un importante motivo di riduzione della stessa.

E. 3.3

Per quanto attiene la determinazione dell’importo dell’indennità il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento; l’ammontare è stabilito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, in particolare la gravità della violazione dei diritti della personalità del lavoratore, una concolpa dello stesso, la situazione economica e sociale delle parti, il tipo e la durata delle relazioni contrattuali (per tutte cfr. sentenza TF del 26 agosto 2004 inc. 4C.232/2004; DTF 123 III 391). Nel caso concreto, per la sua determinazione, è necessario considerare la grave concolpa del dipendente (come detto, derivante dal comportamento manifestamente inopportuno e inadeguato da lui tenuto nei confronti di colleghi, superiori e clienti), la durata tutto sommato limitata del rapporto di lavoro (solo 10 mesi), l’apparente assenza di particolari pregiudizi economici o professionali ed il fatto che il licenziamento in tronco è intervenuto dopo che il dipendente aveva già disdetto il rapporto di lavoro. Alla luce di quanto precede, tutto ben considerato, pare corretto riconoscere a AP 1 un’indennità pari a un mese di stipendio. Su questo punto la sentenza pretorile deve pertanto essere riformata. La convenuta verserà quindi all’appellante un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO di fr. 7’500.- oltre interessi del 5% dall’8 novembre 2007. Tale importo non è soggetto alle deduzioni per le assicurazioni sociali.

E. 4

AP 1 prosegue dolendosi del mancato riconoscimento da parte del Pretore delle ore supplementari da lui asseritamente effettuate e ribadisce di aver svolto 387 ore supplementari dal 1 ° gennaio al 30 settembre 2007 e ulteriori 59,65 ore dal 12 ottobre al 31 ottobre 2010 (correttamente: 2007, atto di appello pag. 7), di cui pretende il pagamento. Al riguardo parte appellante ripropone le tesi già esposte in prima sede, in concreto nelle conclusioni, che sono state quasi testualmente trascritte nell’allegato ricorsuale.

Esaminando nel dettaglio la censura in rassegna si constata infatti che il punto 6 dell'appello (pagg. da 6 a 8) è praticamente identico al punto 10 delle conclusioni del 27 maggio 2011 (pagg. 12 e 13); l'unica differenza di rilievo è data dall'importo postulato che in sede di appello è stato ridotto a fr. 10'000.-. La richiesta si rivela però inammissibile in quanto insufficientemente motivata ai sensi dell'art. 311 CPC. L'atto è in particolare irricevibile nella misura in cui si limita a riproporre i motivi già esposti in sede pretorile. L'atto di appello deve infatti necessariamente confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare - o anche solo a riprodurre riassuntivamente - argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (cfr. sentenza del TF 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con rif.; DTF 138 III 374; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC, pag. 1367). Nel caso concreto l'appellante si limita a trascrivere quanto già esposto nelle proprie conclusioni senza confrontarsi con le dettagliate motivazioni del Pretore, che, dopo minuzioso esame, ha respinto una per una le argomentazioni sollevate in prima sede; l'appellante ha pure omesso di indicare per quali motivi la decisione impugnata sarebbe errata. L'allegazione, sollevata per la prima volta in sede di appello, e pertanto irritualmente, secondo cui AP 1 sarebbe rimasto a disposizione del datore di lavoro durante il tempo consacrato alla consumazione dei pasti non è inoltre suffragata da alcuna prova o riscontro oggettivo. La censura è pertanto irricevibile.

E. 5

Da ultimo l'appellante contesta la decisione pretorile nella misura in cui non riconosce un indennizzo per le prestazioni preprocessuali svolte dal suo legale e ritiene le stesse comprese nelle ripetibili.

E. 5.1

Dottrina e giurisprudenza riconoscono il principio secondo cui i e spese connesse all'intervento di un legale prima dell'apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale - che sono poi quelle indispensabili causate dal processo e un'adeguata indennità per gli onorari di patrocinio (art. 150 CPC/TI) - costituiscono una posizione di danno risarcibile, sempre che sia provata la necessità di un tale intervento sia in relazione alla situazione personale sia in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere necessario, utile e appropriato (DTF 117 II 101; TF 12 febbraio 2003 4C.288/2002; II CCA 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.163; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 150), ritenuto che le stesse sono considerate appropriate e necessarie se la pretesa di cui si vuole ottenere l'esecuzione giudiziale esiste effettivamente (sentenza del TF 19 maggio 2003 inc. 4C.11/2003; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 57 ad art. 150; II CCA 5 agosto 2011 inc. n. 12.2009.163).

E. 5.2

Nel caso di specie, stante la natura delle prestazioni effettuate dal legale (per l'elenco delle prestazioni cfr. doc. Q e R), non è possibile affermare che esse costituiscono una posizione di danno a sé stante non coperta dalle ripetibili. Come rettamente rilevato dal Pretore tanto

la cronologia quanto la tipologia delle attività svolte risultano assimilabili agli usuali e imprescindibili atti di preparazione di una causa giudiziaria. In concreto, il lavoro adempiuto dal legale si lascia sostanzialmente riassumere in una presa di conoscenza della problematica per il tramite del cliente e in una serie di contatti esplorativi con la controparte del tutto in linea con quanto abitualmente svolto prima dell'avvio della causa vera e propria; causa nella quale è poi effettivamente confluito il lavoro di preparazione appena descritto. Ne discende che quanto fatturato dal legale non può essere riconosciuto quale posta di spesa a sé stante, distinta da quelle del procedimento giudiziario, ma rientra a pieno titolo tra le attività coperte dalle ripetibili. Questa pretesa si rivela pertanto infondata e la decisione del Pretore va confermata.

E. 6

Visto quanto precede l'appello deve essere parzialmente accolto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti. Diversamente da quanto stabilito dal Pretore le spese e le ripetibili dell'azione principale vanno fissate tenendo conto di un valore di fr. 81'748.-; ritenuto che l'attore ha ottenuto circa la metà di quanto postulato (fr. 42'931.- oltre interessi), le stesse vanno divise a metà, rispettivamente compensate. Per il giudizio di appello si è tenuto conto di un valore di causa ancora litigioso di fr. 19'693.40. Per i quali motivi, visti gli art. 96 e 106 CPC decide: I. L'appello 17 gennaio 2012 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 12 dicembre 2011 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata: 1. La petizione di AP 1 è parzialmente accolta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.